



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI**

---

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO, NELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI E STATALI E NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021**

#### ***Allegato 1n* – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE PENALI – Art. 29 del Capitolato**

##### ***1) Irrogazione di penali per carenze, omissioni irregolarità, violazioni ed inadempimenti***

Il procedimento di irrogazione delle penali per le non conformità di cui al par. 29.2) dell'art. 29 del Capitolato inizia a seguito degli accertamenti e/o dei controlli dell'A.C. e/o dei soggetti terzi di cui all'art. 28 del Capitolato, nonché della valutazione della classe di gravità delle non conformità riscontrate, con le modalità illustrate rispettivamente al citato par. 29.2) ed all'Allegato 1m del Capitolato. Qualora ritenga di non procedere all'archiviazione, il R.U.P. apre il procedimento c.d. di "non conformità" ed entro al massimo cinque (5) giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, invia la relativa comunicazione all'I.A. per l'instaurazione del contraddittorio, nella quale il R.U.P. descrive l'oggetto della non conformità ed assegna all'I.A. un termine ad adempiere non inferiore a dieci (10) giorni. Il R.U.P. valuta successivamente l'idoneità e la congruità dell'eventuale azione correttiva ed entro due (2) giorni lavorativi comunica all'I.A. l'esito della propria valutazione. In caso di valutazione negativa, anche in ordine alle conseguenze scaturite o eventualmente scaturenti dalla non conformità sulla corretta esecuzione del servizio, con la medesima comunicazione il R.U.P. comunica all'I.A. l'avvio del procedimento di applicazione della penale, le motivazioni ed il relativo importo ed assegna all'I.A. il termine di dieci (10) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Entro cinque (5) giorni dalla data di ricezione delle eventuali controdeduzioni dell'I.A., con comunicazione scritta motivata inviata all'I.A. il R.U.P. comunica in alternativa: a) la chiusura del procedimento senza irrogare la penale; b) la riduzione della penale commisurandola agli ulteriori elementi emersi e all'intensità dell'efficacia dell'azione correttiva. Nella medesima comunicazione il R.U.P. assegna il termine entro il quale l'I.A. deve adempiere completamente all'obbligazione. Qualora l'I.A. contravvenga a tale termine, il R.U.P. irroga l'ulteriore penale ai sensi dell'art. 113 bis c. 2 del Codice; c) la conferma della penale con la conseguente irrogazione, qualora l'I.A. non abbia trasmesso le proprie controdeduzioni entro il suddetto termine oppure qualora il R.U.P. non le abbia ritenute idonee e/o congrue. Anche in questo caso il R.U.P. assegna il termine ad adempiere; qualora l'I.A. vi contravvenga, il R.U.P. irroga l'ulteriore penale ai sensi del citato art. 113 bis c. 2 del Codice, come indicato nel successivo paragrafo 2). Qualora le controdeduzioni dell'I.A. individuino azioni correttive complesse consistenti in una serie di attività ed interventi da pianificare, il R.U.P. sospende il procedimento ed assegna all'I.A. il termine ad adempiere entro il quale quest'ultima deve attuare le suddette azioni, rinviando il termine del procedimento dopo la valutazione delle eventuali azioni intraprese dall'I.A. Il suddetto termine ad adempiere assegnato all'I.A. è stabilito dal R.U.P. in relazione a tipologia, entità, complessità delle azioni da attuare, livello qualitativo e gravità delle conseguenze eventualmente derivanti da tali

mancate azioni; tale termine non è comunque inferiore a dieci (10) giorni. In caso di carenze, omissioni, irregolarità, inadempimenti e violazioni gravi, che se non tempestivamente eliminate o corrette comporterebbero rischi alla salute ed alla sicurezza degli utenti o per il corretto proseguimento del servizio, il R.U.P. si riserva di richiedere all'I.A. di porvi fine con la massima tempestività; il ritardato adempimento alla richiesta del R.U.P. da parte dell'I.A. comporta l'applicazione delle penalità previste dall'art. 113 bis c. 2 del Codice con le modalità indicate al successivo paragrafo 2). Qualora l'I.A. dimostri che le non conformità siano derivate da cause di forza maggiore e/o ad eventi imprevedibili e/o eccezionali ad essa non imputabili, il procedimento termina senza l'irrogazione della penale. In base alla classe di gravità delle non conformità riscontrate, l'importo delle penali varia da Euro 200,00 a Euro 5.000,00, come da tabella esplicativa sotto riportata.

*Tabella 1*

<b>Classe di gravità delle non conformità</b>	<b>Importo sanzione in Euro</b>
Lieve	Da 200,00 a 1.250,00
Media	Da 1.250,01 a 2.500,00
Grave	Da 2.500,01 a 3.750,00
Molto grave	Da 3.750,01 a 5.000,00

## **2) Irrogazione di ulteriori penali per ritardi ex art. 113 bis c. 2 del Codice**

Qualora l'I.A. ritardi l'esecuzione delle prestazioni o delle eventuali prescrizioni o raccomandazioni ad adempiere nell'ambito del procedimento descritto al paragrafo precedente, il R.U.P. avvia il procedimento di irrogazione delle ulteriori penali di cui al par. 29.3) dell'art. 29, del Capitolato in base all'art. 108 c. 2 del Codice. Il procedimento inizia con la comunicazione del R.U.P. all'I.A. relativa all'importo della penale, compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale come definito al suddetto par. 29.3); in ogni caso l'ammontare delle penali non può comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) di tale ammontare. Nella comunicazione il R.U.P. descrive fatti e motivazioni ed assegna all'I.A. l'ulteriore termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per la presentazione delle controdeduzioni. Dopo avere valutato le eventuali controdeduzioni dell'I.A., entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data della relativa ricezione, con comunicazione scritta motivata il R.U.P. comunica all'I.A., in alternativa: a) la chiusura del procedimento senza irrogare l'ulteriore penale; b) la riduzione dell'ulteriore penale commisurandola agli eventuali elementi emersi; c) la conferma dell'irrogazione dell'ulteriore penale, qualora l'I.A. non abbia trasmesso le proprie controdeduzioni entro il suddetto termine oppure qualora il R.U.P. non le abbia ritenute idonee e/o congrue.